CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

N. 16 del 30/01/2019

Classifica: **003.02** **(6936567)**

Oggetto	**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE**

Ufficio proponente	**DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE**
Dirigente/ P.O	**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE**
Relatore	**SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE**
Consigliere delegato	**NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE**

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **30 Gennaio 2019** il **Consiglio Metropolitano di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	PAOLIERI FRANCESCA
BASSI ANGELO	PESCINI MASSIMILIANO
BIAGIOLI ALESSIO	RAVONI ANNA
CARPINI ENRICO	SEMPLICI MARCO
CECCARELLI ANDREA	
COLLESEI STEFANIA	
FOSSI EMILIANO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
MANNI ALESSANDRO	
NARDELLA DARIO	

E assenti i Sigg.ri:

BARNINI BRENDA FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO MONGATTI GIAMPIERO PALANTI MATTEO

Il Consiglio Metropolitano

Su proposta del Sindaco Metropolitano Dario Nardella

PREMESSO che:

- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;
- che la Città Metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, "alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;
- che la Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 all'art. 20, comma 3, prevede che la Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
- che l'art. 1, comma 11, L. 7 aprile 2014 n. 56 considera la convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;
- che inoltre l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede, tra l'altro, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che con la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al sopra citato CCNL del 22 gennaio 2014 viene ribadito il concetto per il quale il CCNL "*[…] prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore dei due datori di lavoro […]*";
- che l'art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018 comparto "Funzioni Locali" conferma tale istituto, disciplinandone gli aspetti giuridici e retributivi;

RICORDATO che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze hanno già avviato, in modo sinergico, pratiche di buona condotta amministrativa volte allo snellimento istituzionale e razionalizzazione organizzativa, implementando così le iniziative di attuazione delle politiche di spending review;
- nel mese di marzo 2015 è stata infatti sottoscritta tra i due Enti una prima convenzione per l'utilizzo congiunto della figura del Segretario Generale del Comune di Firenze (convezione approvata dai Consigli Metropolitano e Comunale rispettivamente con deliberazione n. 3 del 20/01/2015 e deliberazione n. 6 del 09/02/2015);
- nel mese di ottobre 2015 è stata inoltre sottoscritta tra i due Enti una seconda convenzione per l'utilizzo congiunto delle figure di staff del Sindaco Metropolitano (Responsabile della Segreteria, Capo di Gabinetto e Portavoce), secondo lo schema approvato dal Consiglio Metropolitano e dalla Giunta Comunale rispettivamente con deliberazione n. 74 del 15/09/2015 e deliberazione n. 325 del 11/08/2015;
- il risultato ottenuto è sia un maggiore coordinamento e sinergia dell'azione amministrativa, sia una incisiva riduzione delle spese che i due Enti devono sostenere per tali figure professionali (60% a carico del Comune di Firenze e 40% a carico della Città Metropolitana di Firenze);

CONSIDERATO che:

- la direzione politica di ogni Ente Locale è supportata da idonei "Uffici di Staff" secondo la disciplina di cui all'art. 90 TUEL (D.Lgs. 267/2000), espressamente previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17/6/2014 e tuttora applicabile alla Città Metropolitana ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto; l'art. 6 del Regolamento prevede infatti che "*Il Presidente della Provincia dispone di un Ufficio di Gabinetto, di uno Staff e di un Portavoce […]*";
- la Città Metropolitana di Firenze può pertanto attivare nuovi contratti con specifiche e comprovate professionalità per l'istituzione di Uffici di Staff a supporto della figura del Sindaco Metropolitano;
- il Sindaco Metropolitano di Firenze intende invece confermare l'importanza della progressiva riduzione della spesa corrente della Città Metropolitana favorendo così pratiche di buona condotta amministrativa, avviate nel 2015 proprio dalla costituzione e razionalizzazione dei suddetti Uffici di Staff congiunti;

RICHIAMATA a tal proposito la nota prot. 4760 del 28/01/2019 con la quale il Sindaco metropolitano, con diretta competenza in materia di cultura, ha richiesto agli Uffici della Città Metropolitana di inserire nel proprio Ufficio di staff personale adeguato e dotato di specifiche competenze, attivandosi immediatamente con il Comune di Firenze per addivenire alla stipula di una convenzione per l'utilizzo congiunto di una figura professionale dedicata a quanto sopra descritto;

DATO ATTO che la sopra citata proposta:

- favorisce un processo organizzativo volto all'ottimizzazione ed al coordinamento delle attività richieste al responsabile della segreteria dell'ufficio Cultura, oltre che un effettivo risparmio di spesa in conseguenza della ripartizione dei costi fra i due enti, proporzionata all'effettiva prestazione lavorativa svolta dalla professionalità coinvolta nel presente accordo;
- rispecchia gli obiettivi del Comune di Firenze e della Città Metropolitana nell'ambito di una seria quanto mirata razionalizzazione delle spesa, migliorando al contempo l'efficienza e razionalizzare dei processi produttivi e delle procedure;
- contribuisce all'implementazione di sinergie e rapporti di collaborazione per il perseguimento di obiettivi programmatici comuni in ambito culturale che richiedono interazione tra gli enti pubblici e gli organismi culturali che operano nell'area metropolitana;

RITENUTO:

- che l'incremento dei livelli retributivi per il personale che presta servizio in convenzione costituisce un consolidato principio contrattuale, rinvenibile, tra gli atri, nell'art. 45 del CCNL 16 maggio 2001 per i Segretari comunali e provinciali e, per il personale del comparto, nell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;

- che l'art. 17, comma 16, del CCNL 21/05/2018 disciplina espressamente tale fattispecie riconoscendo ai lavoratori utilizzati a tempo parziale e nei servizi in convenzione un incremento della retribuzione di posizione e di risultato rispetto al trattamento retributivo ordinariamente spettante;

VISTE le note del Direttore Risorse Umane del Comune di Firenze e del Dirigente del Servizio Personale della Città Metropolitana di Firenze, depositate in atti, con le quali viene ritenuto congruo riconoscere al personale che presta servizio a tempo parziale presso la Città Metropolitana un incremento del 25% della indennità onnicomprensiva sostitutiva del trattamento economico accessorio come stabilita dal Comune di Firenze, in analogia con quanto concordato nelle precedenti convenzioni per l'utilizzo congiunto di analoghe figure professionali;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici fra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze in ordine all'utilizzo della figura professionale del capo della Segreteria degli uffici Cultura della Città Metropolitana, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana, in analogia con quanto previsto nella convenzione già sottoscritta per le funzioni di segretario generale e di quella sottoscritta per gli uffici di staff, ripartiscono le spese riferite all'attività di tale ulteriore figura professionale proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:
  - 60% a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);
  - 40% a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)

  a valere sul trattamento economico applicato al medesimo come da contratto in essere con il Comune di Firenze;
- il Comune e la Città Metropolitana riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione, alla figura professionale in questione un incremento riferito alla sola indennità onnicomprensiva di cui al co. 3 dell'art. 90 in una percentuale pari al 25%, in linea con quanto applicato per le altre figure in convenzione;

  Siffatti incrementi sono commisurati ai nuovi impegni richiesti nel supporto alle attività del Sindaco Metropolitano, in misura analoga con quanto previsto dall'art. 14 co. 5 del CCNL del comparto e nei limiti di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
- la retribuzione spettante alla professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio) continuerà ad essere erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati;

DATO ATTO che la peculiarità delle prestazioni svolte a supporto dei ruoli istituzionali di Sindaco del Comune di Firenze e di Sindaco Metropolitano comportano un aggravio di lavoro che trova giusto ristoro con un adeguamento del trattamento accessorio in analogia a quanto previsto per l'incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale disciplinata dai richiamati CCNL del 22 gennaio 2004 e 21 maggio 2018, comparto "Funzioni territoriali";

RISCONTRATO che:

- l'utilizzo promiscuo della figura professionale in questione, così come a suo tempo la figura del Segretario Generale e degli Uffici di Staff del Sindaco Metropolitano, contribuisce a perseguire gli obiettivi di spending review del Comune di Firenze e della Città Metropolitana, che vedranno ridursi le spese di propria competenza per tale tipologia di rapporti di collaborazione ed al tempo stesso realizzeranno positive sinergie nell'attuazione delle politiche culturali a livello metropolitano;
- le attività richieste al coordinatore delle attività culturali saranno volte in particolare:
  - alla valorizzazione del patrimonio monumentale pubblico per migliorare il livello di fruizione e conoscenza dei beni;
  - al rafforzamento del sistema di coordinamento e collaborazione tra le istituzioni del territorio e le realtà culturali dello stesso;
  - al consolidamento di Firenze quale Città dei grandi eventi culturali

RICORDATO, al fine di garantire la realizzazione delle condizioni che consentono l'esercizio della capacità assunzionale, che:

- nell'osservanza dell'art. 4 D.Lgs. 626/1994 e s.m., i documenti per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori risultano agli atti dell'Ufficio "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" e che l'unità lavorativa in questione avrà come sede lavorativa presso la Città metropolitana gli Uffici posti nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour – Firenze;
- con deliberazione C.M. n. 18 del 21.02.2018 è stato adottato il Piano delle Azioni Positive (P.AP.) 2018/2020, nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 196;
- ai fini degli effetti dell'art. 10 c. 5 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 2 del 16/01/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 e con deliberazione assunta in data odierna è stato approvato il Piano delle Performance per l'anno 2019;
- per il rispetto dell'art. 9, c. 1 quinquies, D.L. 113/2016 si è provveduto alla registrazione dell'Ente sulla BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) nonché alla trasmissione telematica dei documenti contabili ai sensi dell'art. 13 Legge 196/2009 e del successivo D.M. 12.05.2016, da ultimo il Consuntivo Consolidato 2017, come attestato dal sistema con prot. n. 210749 del 24/09/2018;
- nell'ambito del disposto di cui all'art. 263 D.Lgs. 267/2000, viene garantito il rapporto medio dipendenti/popolazione, in linea con i parametri stabiliti per le Città metropolitane e le province di cui al D.M. 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22.04.2017);
- nel rispetto dell'art. 9 comma 3-bis D.L. 29.11.2008 n. 185, come novellato dall'art. 27 D.L. 24.04.2014 n. 66, è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei debiti dell'ente;
- con D.C.M. n. 111/2018 si è provveduto alla rideterminazione della nuova dotazione organica per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30/07/2010 n. 122, a seguito dei numerosi mutamenti nel tempo introdotti, prevede oggi, per la disposizione aggiunta dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modifiche nelle Legge 11/08/2014, n. 114, che il tetto di spesa nelle assunzioni a tempo determinato - fissato nelle misura del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 – non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 (con esclusione della lett. a) abrogata dall'art. 16 c. 1 D.L. 113/2016) e 562 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in arrotondati € 12.000,00 (calcolati su cinque mensilità) trova copertura all'interno della spesa di personale del bilancio di previsione 2019 ed in particolare sui capitoli 17485 (rimborso per spese di personale - competenze ed oneri) e 18860 (irap) e rientra nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2019 n. 78 e s.m.i., sopra citato;

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Dirigente della Direzione "Risorse umane e organizzazione" e dal Dirigente della Direzione "Servizi Finanziari";

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione avente ad oggetto "*Convenzione tra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo congiunto degli Uffici di Staff del Sindaco del Sindaco del Comune di Firenze – prot. n. 266878/2015*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI PRECISARE** che l'integrazione alla convenzione prot. *n. 266878/2015* con la figura del Collaboratore di Staff, Responsabile della Segreteria dell'Assessorato alla Cultura, messo a disposizione del Comune di Firenze decorre dal giorno della sua sottoscrizione fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Firenze e della Città Metropolitana;

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Comune di Firenze per quanto di competenza;

4. **DI DEMANDARE** alla Direzione del Personale gli adempimenti conseguenti alla attuazione del presente atto;
5. **DI DICHIARARE** dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco Nardella pone in votazione il su riportato schema di Delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 1 (Ravoni)

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 7

Contrari: 3 (Biagioli, Carpini, Collesei)

Favorevoli: 10

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 1 (Ravoni)

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 3 (Biagioli, Carpini, Collesei)

Favorevoli: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vincenzo del Regno)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/**"**